

VII. — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

Punto 23) - (Registro denunce - Visura) *Esame - Approvazione.*

Punto 27) - (Giudice istruttore - Polizia giudiziaria - Disponibilità) *Esame - Approvazione.*

Punto 39) - (Dibattimento - Immediatezza - Concentrazione) *Esame - Approvazione.*

Punto 49) - (Valore moneta - Adeguamento) *Esame - Approvazione.*

Punto 50) - (Nuovo codice - Coordinamento) *Rinvio esame.*

Punto 15) - (Rimessione - Richiesta imputato - Contraddittorio) *Esame - Approvazione.*

PRESIDENTE	379, 380, 381, 383, 402, 404
ALESSI	382, 393, 397, 403
BENEDETTI	389, 391
BOZZI	401, 402, 404
CAVALIERE	394
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	400
FORTUNA, <i>Relatore</i>	398
GRANZOTTO	380, 387, 403
GUIDI	381, 382, 394, 401, 402
MUSOTTO	395, 397
RIZ	380, 381, 388, 401, 403, 404
SABADINI	381
TRINA	384, 400
VALIANTE, <i>Relatore</i>	379, 380, 395, 397, 401, 402
VASSALLI	381, 390, 391

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,40.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, vorrei, in questa seduta, procedere alla approvazione di quei punti dell'articolo 2 ai quali non sono stati presentati emendamenti o che non determinano problemi particolari.

Se non vi sono obiezioni ritengo che così possa restare stabilito.
(*Così rimane stabilito*).

Pertanto, do lettura del punto 23) dell'articolo 2 del testo governativo:

« facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore ».

VALIANTE, *Relatore*. Nessuna osservazione nel merito. Secondo quell'ordine sistematico che ci siamo proposti, questo punto 23) dovrà avere un'altra collocazione in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione il punto 23), di cui ho dato lettura, nel testo del Governo.
(*È approvato*).

Pertanto il punto 23) rimane formulato secondo quanto previsto nel testo del disegno di legge.

Do lettura del punto 27) nel testo del disegno di legge, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Anche questo punto rimane formulato secondo il testo del disegno di legge.

Do lettura del punto 39) nel testo governativo:

« immediatezza e concentrazione del dibattito ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 39) aggiungere dopo la parola: « concentrazione » la parola: « continuità ».

VALIANTE, *Relatore*. Nella parola « concentrazione » mi sembra che sia compreso anche il concetto di « continuità ». Osservo che, mentre i termini immediatezza e concentrazione rappresentano dei concetti o criteri ormai acquisiti, il termine continuità è assolutamente nuovo ed estraneo alla dottrina. Pertanto, sono contrario ad inserirlo nel punto in esame.

GRANZOTTO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del punto 39) nel testo originario del disegno di legge:

« immediatezza e concentrazione del dibattito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 39) rimane formulato secondo quanto previsto dal disegno di legge.

Do lettura del punto 49):

« adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche questo punto rimane fissato nella formula del disegno di legge.

Passiamo al punto 50), al quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

« coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra enunciati ».

VALIANTE, *Relatore*. Propongo di accantonare per ora questo punto, in quanto il coordinamento presuppone un esplicito richiamo al vecchio codice, mentre intendiamo predisporre una delega per un codice di procedura penale completamente nuovo.

RIZ. Io proporrei di sopprimerlo.

SABADINI. Signor Presidente, non so se questa mattina sia possibile procedere nei nostri lavori in quanto c'è seduta in Aula ed il nostro gruppo deve assistervi.

PRESIDENTE. Onorevole Sabadini mi consenta di informarla, e con lei tutti i componenti della Commissione, che ho ricevuto un fermo invito da parte del Presidente della Camera, che ritengo impegnativo per tutti i gruppi, a dare una concreta rapidità allo svolgimento dei nostri lavori, per i quali vi è un'attesa che non può essere ignorata.

Pertanto, desidero anticipare che non è esclusa la necessità di tenere anche alcune sedute notturne.

VASSALLI. Vorrei pregare la Commissione giustizia di non fare seduta notturna domani sera, in quanto ho già preavvertito i colleghi della Giunta per le autorizzazioni a procedere che, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale durante la riunione pomeridiana, dovremo tenere una seduta notturna.

RIZ. Da parte mia sono disponibile anche per questa sera; inoltre non ho nulla in contrario che si vada avanti anche adesso.

GUIDI. Non avrei alcuna difficoltà per la seduta notturna, se ci fosse una ragione concreta, quale potrebbe essere quella di terminare in nottata i lavori.

Però di fronte a questa proposta che intende istituzionalizzare le sedute notturne osservo che la soluzione non mi sembra né produttiva né tanto meno augurabile, anche perché questo nostro lavoro richiede un certo impegno, ed ogni intervento su qualsiasi punto di questa delega sollecita un minimo di preparazione.

Sono d'accordo sul fatto che i lavori siano condotti con celerità, ma questa celerità deve essere compatibile con un minimo di tempo per la nostra preparazione, altrimenti si arriva veramente ad un punto di rottura.

Ecco perché ritengo opportuno programmare (anche se questa parola non soddisfa molto il collega Alessi) certi tempi di lavoro in maniera da non doverci trovare di fronte a delle sedute notturne.

PRESIDENTE. Non intendo, certamente, istituzionalizzare delle novità; le sedute notturne fanno parte del sistema di lavoro dell'Assemblea e pertanto rientrano nella consuetudine della Camera. D'altra parte si pone il problema di conciliare esigenze diverse, per portare avanti i nostri lavori.

GUIDI. Ritengo che questo tipo di lavoro richieda un grande impegno che, in effetti, già trova rispondenza da parte di tutti; però, non è possibile attestarci su tempi talmente brevi da imporci la cosiddetta sgobbata. Ciò sarebbe assolutamente improduttivo.

Per condurre avanti questo lavoro non si può certo pensare di tenere seduta tre, quattro o addirittura cinque volte la settimana; tutto ciò, come ho detto, sarebbe improduttivo: insisto su questo concetto.

Prego i colleghi, se hanno degli elementi da contrapporre a questa mia tesi, di volerli cortesemente fornire, proprio per poter verificare la tesi stessa. Ritengo, comunque, che in questa materia esistano dei tempi tecnici assolutamente non superabili. Sono del parere che se dedicassimo solo due sedute alla settimana a questo lavoro, indubbiamente potremmo svolgere nel modo migliore il nostro compito.

Siamo dei parlamentari, non siamo solo membri della Commissione giustizia; sentiamo il bisogno anche di partecipare alle sedute dell'Assemblea. Non dimentichiamo, inoltre, come ha fatto presente il collega Vassalli, che la maggior parte di noi fa parte di commissioni speciali, di giunte e, pertanto, ci deve essere consentito anche di spiegare queste altre attività.

Non c'è alcun dubbio che tutti noi siamo disponibili per questo lavoro, però dobbiamo vedere la continuità del nostro impegno in un quadro più generale che investe ogni attività della nostra vita di parlamentari.

Chiedo scusa, signor Presidente, di questo mio intervento, ma ho voluto fare un richiamo a quelle che sono le nostre esigenze reali.

ALESSI. Credo che la questione non sia così drammatica come, in effetti, è stata delineata. Desidero, innanzitutto, sgombrare il terreno da una polemica: è esatto che ho manifestato e continuo a manifestare una ferma opposizione alla programmazione dei nostri lavori, perché ritengo una cosa del tutto incostituzionale fissare, per lunghi periodi di tempo, le attività della Commissione entro rigidi schemi di lavoro.

Ogni ordine del giorno ha una propria autonomia. In questo consiste la mia opposizione alla programmazione che è cosa ben diversa dall'ordine che il Presidente dà alla sequenza delle nostre attività giornaliera per portare a termine i lavori su un argomento che sia all'ordine del giorno della Commissione.

Ora, in relazione alle sollecitazioni che ci sono pervenute dal Presidente della Camera affinché i lavori sulla delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale siano condotti a termine con rapidità, ritengo che al collega Guidi non sfugga l'attesa che esiste, su questo problema, anche da parte della pubblica opinione. Il problema è diven-

tato di rilevanza nazionale, tanto è vero che ieri sera la televisione ha trasmesso una indagine svolta in tutte le corti di appello e vi si notava un continuo attacco al legislatore per il modo lento con cui si procede nell'adeguamento del processo penale — che si ritiene necessario — alle esigenze della vita moderna e della nostra mentalità democratica. Quindi, i nostri lavori non possono essere procrastinati. Non credo, però, che da questa necessità si debba arrivare ad un ritmo precipitoso della nostra attività — in questo sono d'accordo con il collega Guidi — mentre ritengo, invece, che si possa organizzare un ritmo di lavoro piuttosto assiduo, ed in questo sono completamente d'accordo con il punto di vista del nostro Presidente.

Non credo, inoltre, che qui si tratti del solito braccio di ferro fra maggioranza e opposizione; abbiamo davanti a noi una riforma del codice di procedura penale e, per quanto vi possano essere orientamenti di fondo che ispirano le nostre scelte, si tratta di un tema strettamente giuridico. Stabiliti i principi fondamentali, per il resto ci possiamo trovare d'accordo senza parlare di maggioranza e di opposizione. Mi auguro che il nostro lavoro proceda concedendo il minor campo possibile a questa contrapposizione. Pertanto desidero che risulti chiara la volontà del gruppo della democrazia cristiana di proseguire con il massimo impegno; impegno già manifestato in questa Commissione, all'unisono con l'indicazione del Presidente della Camera e con quella che ormai è divenuta una concreta esigenza del nostro Paese.

PRESIDENTE. Prendo atto e la ringrazio, onorevole Alessi, di quanto ella ha detto. Le sedute per questa settimana sono state già fissate. Sono disposto a tenere seduta anche il lunedì e il venerdì. Però, è evidente che, quando la Commissione è stata convocata, se non si può tenere seduta, dovrò dare notizia nelle forme consentitemi dal Regolamento che quella seduta è andata deserta. Di fronte all'opinione pubblica, la ragione per la quale i lavori non procedono deve essere chiara.

Passiamo al punto 15). Ne do lettura:

« garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

Sono stati presentati tre emendamenti. I deputati Traina, Guidi e Sabadini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 15) con il seguente:

« abrogazione dell'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico e nuova disciplina della rimessione per legittimo sospetto in modo da garantire il principio del giudice naturale precostituito per legge ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 15) con il seguente:

« abolizione dell'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto; abolizione degli istituti dell'avocazione o della competenza prorogata ».

Il deputato Riz ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 15) con il seguente:

« garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione e garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice naturale. Limitazione della rimessione ai soli casi in cui sussistano gravi motivi di legittimo sospetto ».

TRAINA. Desidero modificare l'emendamento presentato nel seguente modo:

Alla fine dell'emendamento Traina ed altri aggiungere le parole:
« ed il contraddittorio ».

L'emendamento risulta, quindi, così formulato:

« abrogazione dell'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico e nuova disciplina della rimessione per legittimo sospetto in modo da garantire il principio del giudice naturale precostituito per legge e il contraddittorio ».

Il nostro emendamento differisce da quello presentato dai deputati Granzotto e Cacciatore in quanto manteniamo l'istituto della rimessione per legittimo sospetto, mentre proponiamo la soppressione della rimessione solamente per gravi motivi di ordine pubblico. Si tratta, infatti, di eliminare un istituto che, alla prova dei fatti e dell'esperienza più che trentennale, si è dimostrato uno strumento che, volentieri e spesso, è stato applicato e si applica per sottrarre il giudicabile al proprio giudice naturale. Non intendo, qui, elencare una casistica davvero imponente dell'uso e dell'abuso che sono stati fatti della rimessione per motivi di ordine pubblico. Mi preme solamente rilevare che, attraverso questo istituto, sono passati nel fascismo e dopo i più gravi attentati alle garanzie giurisdizionali dell'imputato e, quindi, alla democrazia. Il fascismo ebbe bisogno di elevare l'ordine pubblico a supremo ente invocato per distorcere o deviare la giustizia. La rimessione era il comodo rifugio per influire sulla prova, per scoraggiare la parte offesa, per assegnare, in definitiva, all'imputato il giudice più idoneo ad un giudicato benevolo. E lo strumento si rilevò così comodo e valido da

fare intervenire lo stesso guardasigilli fascista, il quale dovette lamentare — con una sua circolare del 2 ottobre 1939, n. 2377 — l'eccessivo numero delle richieste di rimessione, scrivendo tra l'altro che « lo abuso di tale istituto determina deplorabili e ingiustificati sospetti sull'indipendenza e imparzialità della magistratura e autorizza il dubbio, altrettanto deplorabile e ingiustificato, che si possa alterare la giustizia attraverso la sostituzione del giudice ». In questo richiamo, o appello, ad usare della rimessione con moderazione emergevano la natura e gli scopi dell'istituto stesso. Quale altro significato, d'altronde, poteva avere la sostituzione fatta dallo stesso guardasigilli della dizione « motivi gravi di sicurezza pubblica » (menzionata nei codici precedenti) con quella di « ordine pubblico », se non quello di dare un significato più strettamente politico, che rappresentava quasi uno *strumentum regni*, che con la sua genericità e indeterminatezza poteva consentire all'esecutivo, al governo, ogni operazione processuale di loro particolare interesse ?

L'abuso di questo istituto non è scomparso, purtroppo, con il nuovo regime democratico post-bellico. Anche in piena Costituzione repubblicana, quando si è voluta alterare la giustizia, quando si è inteso dare ai processi politici e sindacali certi sbocchi contrari alla verità e alla giustizia, si è ricorsi alla rimessione per motivi di ordine pubblico.

Non ho una grande esperienza giudiziaria, però sono a diretta conoscenza, per esserne stato protagonista, di casi nei quali, attraverso la rimessione, si è insidiata la prova a discarico in processi sindacali in cui erano imputati innocenti braccianti o dirigenti politici e sindacali; come numerose sono state — proprio in processi politici e sindacali — le rimessioni richieste ed accordate per escludere un certo giudice, ritenuto non ligio al riconoscimento e alla difesa di un ordine pubblico ingiusto e indifendibile, come quello concepito dalla classe dominante.

Non credo che valga la pena di soffermarsi su una casistica sicuramente a conoscenza dei colleghi più impegnati di me nelle cronache giudiziarie; basterebbe ricordare alcuni recentissimi processi, come quello di Perugia, per indicare qual'è il vero scopo del mantenimento di questo istituto.

Che cosa sia questo « ordine pubblico » credo che nessuno possa con sicurezza descriverlo o determinarlo. Nè mi cimenterò io a darne una definizione; poiché, oltre tutto, per diretta esperienza, mi sono trovato a che fare con l'ordine pubblico sia quando l'appuntato dei carabinieri mi vietava di parlare, dicendo che ero fuori tema — e quindi violavo l'ordine pubblico — sia quando, addirittura, veniva impedito un comizio; oppure quando, da sindaco, mi veniva vietato di concedere

l'aula consiliare, per un dibattito sulla pace, per « motivi di ordine pubblico ».

È certo, insomma, che con questo tabù si sono perpetrate le più aperte violazioni della libertà democratica. Per questo l'ordine pubblico lo troviamo nella legge di pubblica sicurezza, in quel famigerato articolo 2, e non potevamo non trovarlo nel codice fascista, come strumento per falsare la stessa giustizia. D'altra parte, è mai avverabile l'ipotesi che l'anormalità dell'ambiente possa nuocere alla giustizia oggi, quando lo Stato dispone di mezzi tali da non consentire che si determinino turbamenti che possano deviare il corso della giustizia ?

Al lume, quindi, dell'esperienza e nello spirito con il quale stiamo cercando di varare questa riforma, di creare un nuovo codice di procedura penale, la rimessione per motivi di ordine pubblico dev'essere bandita dal nostro ordinamento.

Rimane, nella nostra proposta, la rimessione per motivi di legittimo sospetto, il quale, come si sa, sorge in rapporto ad un determinato giudice, e non già a causa delle sue qualità o rapporti personali, ma a causa dell'ambiente in cui si trova.

Noi, però, pensiamo che la serenità funzionale del giudice possa essere salvaguardata senza violare il principio dell'articolo 25 della Costituzione. Invero, la serenità funzionale attiene al momento psichico del giudice, in quanto persona fisica, ed in relazione all'ambiente in cui opera. Il grado di influenza della turbativa non è obiettivamente graduabile per tutte le circostanze e per tutti i magistrati, in quanto uno stesso fatto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, può avere riflessi diversi o contrari sulla psiche dei singoli magistrati che compongono il collegio. D'altra parte, con i mezzi di informazione che oggi abbiamo — la televisione, la radio, la celerità dei servizi giornalistici — non è detto che un fatto accaduto in un luogo non susciti emozione e scompenso psichico anche nei cittadini di un altro posto molto lontano. Intendo dire che è possibilissimo che un fatto accaduto ad Avola, per esempio, susciti più emozione a Milano, Torino, Roma, che a Siracusa, sede del giudice naturale. Che senso avrebbe, in tal caso, la rimessione per legittimo sospetto o per motivi di ordine pubblico ?

La verità è che se, come ha scritto la Corte costituzionale, con la rimessione ex articolo 55 del codice di procedura penale si vuole soddisfare l'esigenza di salvaguardare l'indipendenza e, quindi, l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di difesa, lo stesso obiettivo si può raggiungere sostituendo, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale, il singolo magistrato che ha dato motivo di sospetto, di debolezza, o di turbamento di fronte al fatto da giudicare, senza

coinvolgere nel sospetto gli altri magistrati del collegio, che possono non essere stati influenzati dall'ambiente.

Credo, quindi, che la soluzione potrebbe essere ricercata nello stesso metodo usato per la ricsuzione, venendo in tal modo a non ledere la dignità del singolo magistrato, e soprattutto il principio, anch'esso irrinunciabile, del divieto di distogliere alcuno dal suo giudice naturale, preconstituito per legge.

GRANZOTTO. La previsione di questo punto 15) della legge delega è per il mantenimento dell'attuale articolo 55 del codice di procedura penale con tutta la larghezza della sua impostazione.

Evidentemente, il Governo si è reso conto dei pericolosi limiti, che possono essere raggiunti nella applicazione dell'articolo 55 e ritiene sufficiente risolvere il problema, introducendo il principio del contraddittorio.

Noi, con il nostro emendamento, sosteniamo che l'introduzione del contraddittorio non è sufficiente a limitare l'applicazione di questo istituto dopo le prove che — come diceva il collega Traïna — abbiamo avuto nella pratica. Ai vari esempi che sono stati fatti vorrei aggiungere — perché mi sta particolarmente a cuore — quello del trasferimento del processo del Vajont alla sede de L'Aquila.

A me pare che la previsione contenuta nel punto 15) non si ponga nemmeno nel solco della recente sentenza della Corte costituzionale. È vero che con questa sentenza la Corte ha assunto una posizione abbastanza consueta — quella, cioè, di rigettare l'eccezione di incostituzionalità evitando, per motivi pratici, una dichiarazione di illegittimità — ma nella sentenza n. 50, del 1963, la Corte aveva data una indicazione precisa per ridurre l'estensione, così ampia e male usata dell'articolo 55 del codice di procedura penale. C'è, poi, una sentenza precedente — la n. 88, del 1962 — ancora più precisa, più restrittiva, direi.

La previsione di cui al punto 15) non tiene nemmeno conto della posizione assunta dagli operatori del diritto in un apposito convegno su questo tema, tenutosi a Varese nel 1966. In quel convegno era stata manifestata all'unanimità la necessità di restringere il contenuto dell'articolo 55 e, solo a lievissima maggioranza, prevalse la tesi di mantenere l'articolo su quella che chiedeva l'abolizione completa dell'istituto.

Questa abolizione, poi, era stata oggetto, anche nel passato, di una proposta di legge del 22 giugno 1966, a firma dei senatori Vittorelli, Macaggi, Giuliana Nenni, ed altri; in quella proposta si affermava anche, ed è quanto ha detto l'onorevole Traïna, che, di fronte a deter-

minate situazioni, vi sarebbe il rimedio di una nuova formulazione dell'istituto della ricasazione.

Ammetto che l'istituto della ricasazione riguarda piuttosto interessi privati, però mi pare che potrebbe essere validamente usato per risolvere anche altre determinate situazioni. Ora, noi proponiamo l'abolizione completa dell'istituto.

Non vi è dubbio alcuno circa la soppressione della rimessione per motivi di ordine pubblico: già, su questo tema, una sentenza della Corte costituzionale aveva individuato alcune fattispecie cui limitare questa previsione. Però, per il Governo, ancora oggi, rimarrebbe la discrezionalità per quanto riguarda il legittimo sospetto; cioè i procuratori generali dovrebbero essere sempre abilitati a decidere quando si verifichi il caso di legittimo sospetto.

Per questi motivi, sosteniamo l'opportunità dell'abolizione completa dell'istituto della rimessione, attuando concretamente il principio costituzionale del giudice naturale. Muovendoci su tale linea abbiamo con il nostro emendamento prevista anche la soppressione dell'istituto dell'avocazione. Tutti questi sono istituti in cui si introducono eccezioni che possono ledere il principio del giudice naturale.

RIZ. Tre sono le ragioni che mi hanno indotto a presentare il mio emendamento. In primo luogo ritengo necessario che siano espressamente garantiti all'imputato ed alla difesa quei diritti e quelle facoltà che essi avrebbero avuto davanti al loro giudice naturale.

Così, ad esempio, nel caso in cui l'imputato abbia già nominato un difensore che è abilitato solo nell'ambito della corte d'appello in cui ha sede il giudice naturale, questi deve poter avere il diritto di difendere anche davanti al giudice al quale viene rimesso il processo.

Poi, ad esempio, nel caso in cui leggi eccezionali consentano all'imputato di esprimersi nella propria madre lingua, tale diritto dovrà essergli ovviamente mantenuto anche in sede di rimessione.

Non si può, in questa sede, enumerare tutta la casistica, ma sembra indispensabile statuire il principio che restano fermi e impregiudicati quei diritti e quelle facoltà che spettavano davanti al giudice naturale.

In secondo luogo, mi sembra indispensabile inserire l'aggettivo « gravi ». In effetti, mentre l'articolo 55 del codice di procedura penale consente attualmente la rimessione nei soli casi in cui sussistano « gravi » motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, il punto 15) sottoposto al nostro esame sopprime questo aggettivo. Con ciò invece di limitare i casi di rimessione e di dare attuazione all'articolo 25 della Costituzione — per il quale nessuno può essere distolto dal

giudice naturale precostituito per legge — sembra voler ampliare ed estendere i casi di rimessione anche ai motivi non gravi.

In terzo luogo, il mio emendamento tende a limitare i casi di rimessione ai soli motivi di « legittimo sospetto », eliminando invece i motivi di « ordine pubblico ». È innegabile l'opportunità di mantenere i primi non mancando i casi in cui si può fondatamente temere che l'ambiente o la persona dell'imputato o della parte lesa — come ad esempio nei casi in cui l'imputato o parte lesa sia un magistrato — possono avere influenza sulla serenità del giudice. Non vedo, invece, alcuna necessità di prevedere i motivi di ordine pubblico. Il mantenimento dell'ordine pubblico riguarda, anzitutto, il potere esecutivo ed è contrario ad una più moderna visione del diritto processuale sostenere che emotività popolari possano far venir meno l'imparzialità del giudice o, addirittura, impedire il regolare svolgimento del processo.

Non sembra quindi giustificato prevedere la possibilità di far venir meno all'imputato il diritto di essere giudicato dal giudice naturale coll'assunto che ciò sarebbe richiesto da pretesi motivi di « ordine pubblico ».

BENEDETTI. Mi sembra che il proposito del Governo di conservare l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico tradisca una notevole preoccupazione che si evidenzia, nella relazione, con il richiamo ai casi di deroga al principio del giudice naturale e, nel testo, con l'introduzione della garanzia del contraddittorio, che dovrebbe mitigare il rigore della deroga stessa.

Si potrà forse obiettare che il nostro emendamento non è aderente ad una sentenza emessa qualche anno fa dalla Corte costituzionale. Ma noi pensiamo che un problema di costituzionalità non possa comportare implicazioni negative in caso di innovazione legislativa, come avverrebbe per l'ipotesi contraria. Ci sembra che, in definitiva, la Corte costituzionale si sia trovata dinanzi ad un'alternativa, ad una scelta: da una parte tutelare il principio che vieta di distogliere il cittadino dal giudice naturale precostituito per legge, dall'altra parte assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo giudicante a tutela del diritto di difesa.

Qualcuno ha scritto che l'istituto della rimessione è così importante che sarebbe illegittimo un codice che non lo prevedesse. Ora, poiché è pacifico che si tratta di deroga e di istituto eccezionale, ci siamo posti con l'emendamento soppressivo il seguente quesito: si tratta di una deroga tanto importante da essere ritenuta indispensabile, da non poter essere inattuabile? La nostra risposta è assolutamente negativa.

Noi riteniamo che la nozione di ordine pubblico muova da presupposti piuttosto generici e non chiaramente distinti, tali da consentire un'interpretazione abbastanza elastica e da costituire un'insidia sotto il profilo processuale così come sotto l'aspetto amministrativo. Indubbiamente è una nozione di carattere politico.

Il richiamo del collega Traina alla famosa circolare dell'allora guardasigilli Grandi è quanto mai significativo: quella circolare poneva, in un certo senso, il dito sulla piaga nel momento in cui rilevava che l'eccessivo uso dell'istituto poteva alimentare il sospetto che esso fosse preordinato ad alterare la giustizia attraverso la sostituzione del giudice. Noi scorgiamo appunto nell'istituto una ostilità fondamentale al principio della dialettica politica e la sopravvivenza di un concetto anacronistico e superato del giudice; di un giudice etereo, che deve essere lontano dai clamori della piazza, proprio in un momento in cui egli si politicizza sempre più.

Mi sembra che questo, del resto, sia stato uno dei temi affrontati dal ministro della giustizia in una recente intervista sulla crisi della giustizia. Desidero far notare che siamo in un'epoca in cui per influenzare o turbare lo svolgimento di un determinato processo non occorre essere sul luogo, perché i mezzi di informazione e di pubblicità — a cominciare dalla stampa, per finire con tutti gli altri — sono tali e tanti per cui chi voglia proporsi un simile programma non ha certo la necessità di trovarsi nella sede in cui si svolge il processo.

Allora è agevole concludere che la sopravvivenza della norma in esame — senza arrecare alcun vantaggio — contrasta con il principio del giudice naturale, e con quel principio di libertà al quale vogliamo sia informato il nuovo codice di procedura penale. Si tratta di un istituto che non tutela affatto il principio costituzionale dell'indipendenza del magistrato, e si presta soltanto a possibili interferenze — che non esitiamo a definire illecite — del potere esecutivo, soprattutto attraverso gli organi del pubblico ministero.

VASSALLI. Dopo i vari interventi che si sono susseguiti, è venuto il momento di sciogliere i nodi; e non è facile.

C'è un punto, innanzi tutto, sul quale siamo tutti d'accordo; esso è consacrato già nelle decisioni prese da questa stessa Commissione nella scorsa legislatura quando discusse questo punto: si tratta dell'introduzione della garanzia del contraddittorio nei processi di rimessione.

È una questione fondamentale, che non va sottovalutata, onorevole Benedetti! Fu, proprio, su proposta di un suo collega di gruppo che questo contraddittorio è stato introdotto ed approvato dalla Com-

missione nella passata legislatura e, quindi, non può essere definito, a mio avviso, un palliativo. È una conquista importante, essenziale, non rinunciabile...

BENEDETTI. Scusi: direi necessaria, ma non sufficiente.

VASSALLI. Siamo d'accordo; ma sarebbe eccessivo, secondo me, definirla un semplice palliativo.

Se si parte nel ragionamento dal principio del giudice naturale, in un certo senso, l'istituto è tutto illegittimo, anche quando si tratta di legittimo sospetto. Qui ci troviamo veramente di fronte ad una scelta politica; infatti, una volta che si porti, per avventura, il problema sul piano costituzionale (e la decisione della Corte costituzionale non ci impedisce di farlo, perché tante volte quella Corte ha cambiato idea), non vedo una profonda differenza — una volta che si consideri il principio del giudice naturale — tra l'uno e l'altro tipo di rimessione. Quindi, se ci si ponesse su un piano rigorosamente teorico, direi che, dal punto di vista costituzionale, nessuna delle due forme di rimessione sarebbe ammissibile.

Questa è, in sostanza, la posizione dell'emendamento Granzotto. L'altra posizione è indubbiamente più concreta: mi riferisco a quella che prevede la parziale conservazione dell'istituto. Infatti, al di là dei principi costituzionali e di altre valutazioni che si potrebbero fare, l'esperienza insegna che ci sono casi veramente estremi nei quali — anche nell'interesse dell'imputato, cui oggi dal sistema attuale è precluso di invocare l'ordine pubblico, mentre in ipotesi, potrebbe essere concesso anche all'imputato di invocare la rimessione per questo motivo — può essere necessario, per varie ragioni, lo spostamento del processo. È una realtà innegabile. Si tratta di vedere — a prescindere dai principi costituzionali — se, per il timore dell'abuso che indubbiamente si può fare di questo istituto, uno Stato voglia rinunciare a prevedere questi casi estremi.

Quindi, a mio avviso, si tratta veramente di una scelta politica, per cui dovremmo impegnarci a vedere tutti gli aspetti del problema, e non soltanto il pericolo di un possibile abuso.

Viene, poi, il problema della scelta tra i due motivi oggi previsti per la rimessione: dovendone mantenere uno, non c'è dubbio che è l'ordine pubblico che deve cadere, qualora ad una abolizione si dovesse arrivare. Si spiega, quindi, l'emendamento di quei colleghi (Riz, Guidi, Sabadini, e Traïna) che propongono l'abolizione di uno solo dei due motivi: è chiaro che è piuttosto il motivo dell'ordine pubblico, anziché quello del legittimo sospetto, che può presentare possibilità assai

maggiori di abuso e, soprattutto, assumere un sapore di prevalenza dell'esecutivo, sia pure attraverso la via della corte di cassazione.

Io, però, esprimo il mio scetticismo in questa materia perché ritengo che, qualora fosse soppresso, come potrebbe farsi, il motivo dell'ordine pubblico, e se ne conservasse solo un altro (in ipotesi, quello tradizionale del legittimo sospetto), ove affiorasse una esigenza effettiva di ordine pubblico, in un modo o nell'altro, probabilmente, si cercherebbe di farlo filtrare attraverso il legittimo sospetto, che è sospetto sull'ambiente e non sul giudice. Ognuno di noi sa, per esperienza, quale sia la latitudine dell'apprezzamento del giudice in questa materia: ecco perché il contraddittorio è la massima garanzia contro l'abuso.

Effettivamente, se questo motivo dell'ordine pubblico suona particolarmente come fonte di abusi più qualificati, più tipici — e la cassazione in realtà ha ecceduto, qualche volta, perché ha creato addirittura il concetto dell'ordine pubblico processuale, che non si sa bene cosa sia, e che va assai al di là del concetto del legislatore del 1930 — non vedo alcuna difficoltà a sopprimerlo; non vedo perché dovremmo essere particolarmente legati alla conservazione di questa rimessione per motivi di ordine pubblico. Però, ripeto, sono piuttosto scettico, perché il giorno in cui un motivo di ordine pubblico realmente ci fosse — pensate a certi processi cumulativi, pensate a certe passioni che si possono scatenare — sarebbe non solo il pubblico ministero, ma anche l'imputato che cercherebbe di far filtrare la esigenza della rimessione attraverso l'altro motivo del legittimo sospetto e, probabilmente, la magistratura l'accoglierebbe.

Quindi si tratta di una scelta politica, rispetto alla quale sono piuttosto scettico, con propensione verso l'abolizione dei motivi di ordine pubblico — ma senza tenerci in modo particolare —; sono fermissimo per quanto riguarda la necessità di garantire il contraddittorio il più possibile pieno; nel caso della conservazione, vorrei che si stabilissero — ma vedo che è difficile — delle garanzie maggiori, che non so ancora quali potrebbero essere, rispetto ad arbitrî della Corte di cassazione, che, come tutti sappiamo, ha fatto talora una scelta immotivata e qualche volta incomprensibile, sia per l'uno che per l'altro motivo, tanto che ci si è domandati se quella corte non abbia accolto suggerimenti dell'esecutivo, o suggerimenti individuali, o se, semplicemente, non sia stata colpita da illuminazioni misteriose per i terzi. Sarebbe quindi desiderabile poter trovare per queste scelte garanzie maggiori di quelle attuali.

Finirò quindi, forse, per astenermi nella votazione: quello che è essenziale, per me, è il contraddittorio, ed il mantenimento di una visione concreta delle cose, che non sia volta solo al pericolo di abusi

— che è indiscutibile — ma anche a quei casi estremi in cui si può manifestare la necessità di svolgere il processo in un ambiente nel quale veramente ci siano garanzie per tutti.

ALESSI. Ho poco da aggiungere a quanto ha detto il deputato Vassalli. L'istituto della rimessione — per chi ha pratica forense — non è solo a garanzia della pretesa dello Stato: vi ricorriamo, molto spesso, anche noi difensori — sia pure rivolgendoci all'organo che è processualmente istituito per l'istruzione della nostra istanza — appunto quando ci accorgiamo che, per motivi di passioni roventi, l'ambiente è tutt'altro che sereno, e vogliamo un processo distaccato da quell'ambiente.

Si tratta, quindi, di un istituto che garantisce anche il funzionamento della giustizia e, perciò, un pubblico interesse dello Stato; ma garantisce anche l'interesse dell'imputato, appunto per quella serenità di ambiente che molte volte la stessa difesa vuole preconstituire.

Dalla discussione sin qui svoltasi è emerso che il punto centrale è la possibilità che l'abuso da parte dell'organo che dovrà poi decidere per la rimessione a scegliere il nuovo giudice arrivi a svuotare di contenuto il concetto del giudice naturale, che è fissato dalla Costituzione.

Noi pensiamo che sarebbe possibile raggiungere una ulteriore garanzia, quella che cercava il deputato Vassalli, delegando il legislatore a munire l'istituto della rimessione di regole predeterminate, riguardanti la scelta del nuovo giudice. In questo modo, il nuovo giudice sarebbe già il giudice naturale: esso, cioè, non può essere scelto ad arbitrio dell'organo investito della decisione su questo tema.

Se egli deve rispettare delle norme precostituite, quando le norme siano precostituite, allora l'abuso diventa impossibile, perché vi è una graduazione fissata dalla legge stessa, per cui al giudice naturale si sostituisce altro giudice naturale, non scelto dall'arbitrio o da orientamenti che talvolta appaiono veramente misteriosi, ma secondo una specifica norma di legge. Sperando che vi sia su di esso il consenso generale, propongo il seguente emendamento:

Sostituire il punto 15) con il seguente:

« ammissibilità della rimessione per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione delle norme che preterminano i criteri di scelta del giudice ».

In tal modo l'arbitrio viene eliminato, poiché già nella legge vi è la predeterminazione del giudice.

Avverto che i due relatori mi hanno comunicato di aderire al mio emendamento.

CAVALIERE. Ritengo che, qualora si dovesse ritenere incostituzionale l'istituto della rimessione dei procedimenti penali, in quanto sottrarrebbe l'imputato al giudice naturale, sia più aderente la proposta che vuole l'abolizione completa dell'istituto e non quella che vorrebbe limitarlo al solo caso di legittimo sospetto. Tuttavia mi sembra che non possiamo abolire integralmente l'istituto della rimessione, ma che sia opportuno mantenerlo sia nel caso di gravi motivi di ordine pubblico sia nel caso di legittimo sospetto. Già il deputato Vassalli faceva notare che si possono verificare, e si verificano, casi in cui realmente l'ordine pubblico può incidere sulla serenità e sull'indipendenza del giudice e in questi casi, più che la pretesa punitiva dello Stato, va salvaguardato il diritto dell'imputato ad essere giudicato in un ambiente sereno, che non influisca di per sé sul giudice che deve giudicare. Ora, se l'istituto della rimessione poteva, secondo me, ingenerare legittimo sospetto, legittima preoccupazione in periodo di dittatura, in periodo fascista, credo che non lo si possa guardare con lo stesso sospetto oggi che, in democrazia, vi è una mentalità diversa e gli istituti sono più capaci di tutelare i diritti dei cittadini.

Del resto il concetto di giudice naturale non ci deve far perdere di vista questi casi, che sono importanti. Il concetto di giudice naturale, di giudice del luogo in cui è stato commesso il delitto, il giudice che la legge indica, predetermina, e che l'imputato sa che lo dovrà giudicare, non può tranquillizzarci ai fini di un giudizio sereno e della tutela di tutti i diritti dell'imputato; se, per esempio, nelle more dell'istruzione un giudice viene trasferito e in Sicilia va un giudice del Veneto, o in Piemonte un giudice della Calabria, voi vedete che il concetto di giudice naturale...

GUIDI. Lei interpreta dunque il concetto di giudice naturale nel senso di giudice nativo !

CAVALIERE. Volevo dire che possono cambiare anche le mentalità e gli orientamenti di giudizio attraverso il cambiamento del giudice, che può venire a trovarsi in condizione di non recepire le giuste circostanze ed i motivi ambientali.

Comunque, il punto centrale mi sembra proprio questo: oggi, in democrazia, non bisognerebbe guardare con tanto grave sospetto all'istituto della rimessione, perché mi sembra che si possa avere maggiore fiducia nel giudice, appartenga egli alla stessa circoscrizione in cui è stato commesso il delitto o ad un'altra circoscrizione. Dopo l'introduzione dell'istituto della garanzia del contraddittorio mi sembra

che questi motivi di sospetto non siano validi e tali da consigliare la soppressione dell'istituto della rimessione.

Vorrei rilevare che i gravi motivi di ordine pubblico sono importanti quanto i gravi motivi di legittimo sospetto. Ora, se è possibile quello che paventa il deputato Vassalli, cioè che di fronte a concreti casi di gravi motivi di ordine pubblico — qualora questo istituto fosse abolito — il giudice possa forzare il concetto di legittimo sospetto per rinviare il processo ad altro giudice, a me sembra che non faremmo opera oculata se rinunciassimo all'istituto della rimessione per gravi motivi di ordine pubblico. Del resto, mi pare che l'emendamento proposto dal deputato Alessi, e condiviso dai relatori, dia ancora maggiori garanzie. Pertanto ritengo che, proprio per il trionfo della giustizia, che deve operare con le massime garanzie per l'imputato il quale deve potersi difendere davanti al giudice designato dalla cassazione come si sarebbe difeso davanti al giudice naturale, l'imputato è necessario che abbia piena fiducia che la sentenza sarà frutto di tutto lo scrupolo, oltre che di tutta la scienza e la coscienza democratica, del giudice ovunque questo amministri la giustizia.

MUSOTTO. Dopo i rilievi esposti dai deputati Alessi e Vassalli, mi sembra che, in fondo, si sia tutti d'accordo sull'opportunità di mantenere questa deroga al principio del giudice naturale. Rimane tuttavia il problema centrale, cioè come intervenire, trattandosi di un'eccezione al fine di realizzare le condizioni di maggior garanzia possibile.

Indubbiamente occorre determinare esattamente le ipotesi di rimessione onde evitare eccessi ed abusi.

VALIANTE, *Relatore*. Il principio del giudice naturale risponde all'esigenza di garantire i diritti della difesa oltre che l'imparzialità e l'indipendenza del giudice. L'istituto della rimessione, al di fuori degli abusi e degli eccessi che sono stati ricordati, serve ugualmente a questo scopo.

Le ipotesi che si comprendono nei gravi motivi di ordine pubblico e di legittimo sospetto possono mettere in pericolo questa imparzialità del giudice e ledere i diritti della difesa. Proprio in base a questa considerazione la Corte costituzionale, nel 1963, ha dichiarato la costituzionalità degli articoli dal 55 al 59 del codice di procedura penale, concernenti la rimessione, in relazione al principio del giudice naturale.

Vorrei aggiungere che, parte della dottrina — mi riferisco specialmente al Sabatini, al Conso — già prima della sentenza della Corte costituzionale aveva sostenuto la compatibilità dell'istituto della rimes-

sione con il principio del giudice naturale. Entrambi garantiscono un bene che è essenziale al processo penale.

Proprio perché vi è il sospetto, adombrato peraltro dal collega Vassalli, che l'istituto della rimessione non sia perfettamente compatibile con il principio costituzionale o, comunque, si possa prestare ad abusi — il collega Vassalli ricordava l'ordine pubblico processuale; mi pare che proprio in base a questo concetto fu spostato da Milano ad altra sede il famoso processo della « Zanzara » — sono convinto della necessità che il nuovo istituto, quale dovrà essere delineato dal legislatore delegato, debba meglio aderire al principio del giudice naturale.

Fatta questa premessa, desidero ricordare che l'istituto della rimessione non è assolutamente nuovo; esso ha trovato e trova collocazione negli ordinamenti in ogni tempo ed in ogni luogo. Anche l'ordinamento inglese lo prevede espressamente.

Come può aderire meglio questo istituto alle nostre esigenze costituzionali? Sono d'accordo che l'attuale regolamentazione dell'istituto è largamente generica. L'espressione: « gravi motivi di ordine pubblico », certamente consente un apprezzamento discrezionale. Qualcuno ha suggerito — il professor Conso nel convegno di Varese, ricordato dal collega Granzotto — di sostituire il concetto di ordine pubblico con quello di sicurezza pubblica, secondo l'espressione già usata nel codice del 1913 e prima ancora in quello del 1865. Certamente l'espressione sicurezza pubblica è più restrittiva, ma il concetto è del tutto diverso. Esso si riferirebbe soltanto ai casi nei quali lo svolgimento del processo, in un determinato luogo, potrebbe cagionare disordini.

Per esempio, la cassazione ha riconosciuto il pericolo per la sicurezza pubblica in un caso di ammutinamento da parte degli imputati detenuti, con pericolo anche di evasione e di contemporaneo grave fermento nella popolazione del luogo, con pericolo anche di aggressione alle persone.

A mio parere non si può fare a meno, specialmente in questa sede, di contemplare sia l'una che l'altra possibilità. Sarebbe veramente grave se la soppressione del motivo di ordine pubblico dovesse spingere la cassazione, o chi verrà investito di tale potere dal nuovo legislatore, a far rientrare questo concetto in quello di legittimo sospetto.

Perciò, in linea pregiudiziale, sono contrario all'emendamento Granzotto perché abolisce tutto l'istituto; sono contrario anche alla seconda parte in quanto ritengo che il problema non sussista più: la Corte costituzionale ha infatti già affermato che l'avocazione e la competenza prorogata sono incompatibili con il principio del giudice naturale.

Sono contrario agli emendamenti Traina e Riz nella parte in cui sopprimono l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico, e ciò per le considerazioni che ho già svolto. Ritengo, invece, che si debba collegare tanto il criterio dell'ordine pubblico quanto quello del legittimo sospetto a delle regole fisse che tolgano ogni discrezionalità di scelta alla Corte di cassazione o comunque al giudice che dovrà pronunciarsi sulla rimessione.

In quale modo possono essere predeterminate queste regole? Il nostro ordinamento prevede già delle regole analoghe. Il collega Alessi mi ha ricordato che nella legge forense è prescritto il criterio del giudice viciniore. Ma più vicino a noi, cioè nel nostro stesso campo, gli articoli 39 e 40 del codice di procedura penale riportano i criteri ulteriori per la determinazione della competenza per territorio. Questa è determinata, in linea principale, dal luogo in cui il reato fu consumato. Ma, « se si tratta di reato tentato, è competente il giudice del luogo in cui fu compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il reato. Se si tratta di reato continuato o permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui cessò la continuazione o la permanenza » (articolo 39).

« Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo precedente, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato » (articolo 40).

Ora, non si tratta di trascrivere pedissequamente queste norme. Esse, tuttavia, sono la conferma della possibilità di eliminare l'attuale scelta largamente discrezionale, e di legarla, invece, a delle regole obiettive.

MUSOTTO. Ma che importanza ha la scelta del luogo?

VALIANTE, *Relatore*. Con la rimessione si sceglie il giudice di un altro luogo.

ALESSI. La rimessione serve proprio per questo! Si sposta la competenza territoriale, non quella per materia.

MUSOTTO. Ma il problema è un altro: stabilire quando deve aver luogo la rimessione!

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Musotto, la sua preoccupazione è apprezzabile, certamente, ma quando abbiamo detto « per ragioni

di ordine pubblico o di legittimo sospetto » è chiaro che non occorre una ulteriore specificazione.

Desidero ricordare che già nella scorsa legislatura abbiamo affermato un principio di grande momento, che è quello del contraddittorio. Esso importa che la richiesta di rimessione — oltre che il provvedimento — devono essere motivati. È importante che il difensore possa sapere per quali motivi non si vuole che il processo avvenga nella sua sede naturale. Il contraddittorio consente alla parte di contestare queste ragioni. Per una effettiva equiparazione delle parti dovrebbe consentirsi che la richiesta di rimessione — anche per gravi motivi di ordine pubblico — possa essere fatta non soltanto dal procuratore generale della Repubblica, ma anche dall'interessato.

L'emendamento del collega Alessi, che sottoscrivo, « ammissibilità della rimessione per gravi motivi di ordine pubblico » viene anche incontro alla preoccupazione del collega Riz, che aveva rilevato che il codice attuale parla di « gravi » motivi di ordine pubblico, mentre il testo del disegno di legge si richiama semplicemente ai « motivi di ordine pubblico »; forse l'aggettivo può essere ritenuto implicito ma, comunque, è bene riportarlo.

L'emendamento, quindi, dovrebbe essere così formulato:

Sostituire il punto 15) con il seguente:

« ammissibilità della rimessione per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminano i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia di contraddittorio nel procedimento relativo ».

Mi pare che, praticamente, il valore di questo emendamento stia nel confermare la regola del contraddittorio, già stabilita nella precedente legislatura, ma anche nell'escludere ogni potere discrezionale nella determinazione del nuovo giudice.

FORTUNA, *Relatore*. Devo dire che sono un po' perplesso riguardo a questa questione. La soluzione mi sembra macchinosa; salvo, naturalmente, il principio per il quale è stata inserita questa frase sulle nuove norme per la predeterminazione del nuovo giudice, che mi trova d'accordo, non vedo come, in pratica, possa avvenire il richiamo ad altre norme attuali. Se esiste un fenomeno di ordine pubblico, visto in questo modo, non si sa perché debba essere localizzato; anzi, proprio il concetto delle località viciniori potrebbe essere contraddittorio rispetto alla soluzione di una località più comoda. L'imposizione di un

luogo, piuttosto che un altro, renderebbe impossibile questa soluzione, proprio per la rigidità della prefissazione.

Comunque, a parte la bontà della ideazione, e la difficoltà della pratica, a me pare che, in definitiva, sia preminente il discorso politico.

Vi è una contestazione a proposito dell'ordine pubblico ed una discussione affievolita, invece, sul legittimo sospetto. Sono d'accordo con il deputato Vassalli quando dice che, in linea generale, se si pone un dubbio sulla validità dell'uno, anche l'altro principio dovrebbe crollare; ma questo in termini di logica purissima.

Mentre è accettabile, sul piano politico, una valutazione di legittimo sospetto non in astratto, ma in base a ciò che è avvenuto fino ad oggi ed al modo con cui si sono mossi se non tutti almeno alcuni alti magistrati in Italia, il concetto di ordine pubblico è stato un elemento non valido per quanto riguarda la sottrazione del processo al giudice naturale.

Potrei parlare di alcuni casi; ma continuo a insistere, per esempio, su quello del processo del Vajont: lo avrebbero potuto portare a Venezia, a Padova, a parte il fatto che Belluno è una città civilissima, e il processo avrebbe potuto rimanerci, perché è un fatto storico che appartiene alla zona; lo hanno invece spostato a L'Aquila, con la conseguenza che i testimoni, che spesso sono povere donnette, devono fare due giorni di peregrinazione per arrivare in quella città, dopo aver pernottato a Roma. Sono convinto che non sarà così, ma il fatto di rendere più difficile ai testimoni di accusa di recarsi al processo può sembrare un metodo certo non commendevole. E chi è che lo ha deciso? E comunque oggi non è possibile alcuna impugnativa, anche se vi fosse una specifica motivazione.

Sono d'accordo che si tratta di un problema complesso. Ricordo, per esempio, tutti i processi degli alto-atesini; i processi che riguardavano la Slavia veneta, nei quali vi erano problemi relativi alla lingua della minoranza. La sottrazione al giudice naturale equivale alla distruzione della garanzia di essere giudicati dalla propria comunità, nella propria lingua. Ricordo proprio un processo per delitti avvenuti nella Slavia veneta, portato a Firenze con complicazioni gigantesche; la traduzione, in concreto, era una cosa terribile. Ci possono essere, è vero, dei problemi di sicurezza; ma allora si tratta di sicurezza e allora diciamo « sicurezza ».

Se siamo orientati a questa impostazione al posto di « ordine pubblico », mettiamo « sicurezza pubblica »; questo mi tranquillizzerebbe di più, sul piano politico; e vi pregherei di valutare questa preoccupazione che ha, credo, una certa validità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Osservo che le ragioni per cui sarebbe opportuno mantenere entrambi i tipi di rimessione sono state chiaramente e validamente esposte dal relatore Valiante.

Tale mantenimento discende dalla necessità di garantire l'indipendenza, l'imparzialità dell'organo giudicante, e la tutela del diritto di difesa.

D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 maggio 1963, ha riconosciuta la piena legittimità costituzionale dell'istituto della rimessione che tende a soddisfare esigenze le quali, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, rispondono a principi costituzionalmente sanciti.

TRAIÀNA. Una esigenza che annulla un'altra esigenza, un principio che annulla un altro principio ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono ambedue principi costituzionali; non si può quindi fare riferimento ad uno senza ricordare l'altro.

Pertanto questi due motivi di rimessione sono validissimi, in quanto tendono a difendere un altro principio di pari dignità di quello del giudice naturale e cioè i diritti della difesa.

D'altra parte, la pratica mi ha fatto vedere che se le ipotesi ed i casi elencati dal relatore Fortuna rispondono a verità, in tanti altri casi come sarebbe stato possibile celebrare il processo ?

Circa il problema della sicurezza o dell'ordine pubblico, il Governo è favorevole alla dizione « ordine pubblico ».

Per quanto riguarda le esigenze fatte valere mediante l'emendamento Alessi, sono d'accordo sul suo concetto informatore, perché in realtà quando si vuole confermare il principio del giudice naturale si intende eliminare la discrezione della Corte di cassazione nella determinazione del nuovo giudice. Se si affida alla stessa legge la predeterminazione di criteri per l'indicazione del nuovo giudice viene rispettata l'esigenza costituzionale dalla quale nasce il principio del giudice naturale. Quindi, mi pare, che il tentativo meriti ogni considerazione e sono d'accordo su quell'emendamento.

Devo poi dire che l'esigenza del contraddittorio è una cosa importantissima e non può essere sottovalutata. Il contraddittorio è necessario per l'esposizione all'altra parte dei motivi della rimessione. È una cosa fondamentale, e bisogna dire che c'è stato un avanzamento concreto nella ristrutturazione dell'istituto.

In merito alla determinazione del fatto specifico, certo sarebbe ideale poter precisare ancora meglio la nozione di ordine pubblico attraverso una casistica che, però, rimarrebbe sempre una mera indicazione, sarebbe solo orientativa, e non si raggiungerebbe lo scopo che era nelle intenzioni del deputato Musotto.

Circa la competenza prorogata, come ha giustamente rilevato il relatore Valiante, non mi sembra necessario che venga esplicitamente indicata, in quanto è superfluo.

Circa l'emendamento Riz, mi pare giusto.

GUIDI. Avrei voluto sapere se approda ad un risultato o meno la proposta del relatore Fortuna, tendente a sostituire i motivi di ordine pubblico con i motivi di sicurezza pubblica.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che il concetto di sicurezza pubblica sia più restrittivo. Esso peraltro potrebbe rispondere ad esigenze proprie del pubblico ministero, ma non anche dell'imputato.

Desidero fare l'ipotesi di una grande campagna di stampa per un certo caso delittuoso, che influenza l'opinione pubblica o i giurati: la richiesta per motivi di sicurezza pubblica la potrebbe fare il pubblico ministero...

RIZ. Questo esempio rientra più fra i motivi di legittimo sospetto che non fra i motivi di ordine pubblico.

VALIANTE, *Relatore*. Poiché il criterio dei gravi motivi di ordine pubblico, così com'è oggi regolato, non può essere utilizzato da parte dell'imputato, aggiungerei — e sono pronto ad integrare l'emendamento — espressamente il caso della richiesta da parte dello stesso imputato della rimessione del procedimento per gravi motivi di ordine pubblico.

BOZZI. Sono incline a votare l'emendamento Granzotto-Cacciatore, tranne l'ultima parte che, com'è stato detto, è superata. Ho l'impressione che l'istituto della rimessione, tanto nel caso di gravi motivi di ordine pubblico quanto per legittimo sospetto, sia una sorta di sopravvivenza storica, che poteva avere una giustificazione quando il magistrato non aveva quel rango di indipendenza che gli ha conferito la Costituzione, sia pure con lenta e faticosa conquista, cioè quando il magistrato dipendeva dal potere esecutivo e questo istituto era uno strumento correttivo. È davvero strano parlare, oggi, di motivi di ordine pubblico, cioè di problemi affidati all'esecutivo, ed è strano pensare

che il magistrato possa essere influenzato da un moto di piazza che avvenga a Palermo e non a Torino, con la diffusione della stampa, con l'organizzazione dei partiti politici e così via. È una concezione superata.

D'altra parte, l'emendamento presentato dal relatore Valiante e dai colleghi che lo sostengono è ancora peggiore del principio della rimessione, perché parte dall'idea che le norme attualmente in vigore siano incostituzionali. Non è che il giudice naturale sia sostituito da altro giudice naturale; il giudice è indipendente ed imparziale in quanto è precostituito, cioè prescinde da questa o da quella fattispecie, è un giudice astratto che valuta sulla base della propria competenza. Ma quando voi dite che sostituite il giudice con un esame *ex post*, cioè guardando in volto l'imputato...

VALIANTE, *Relatore*. Sulla base di regole che si collegano a fatti obiettivi precedenti.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Bozzi, la sua dichiarazione di voto riapre tutta la discussione.

BOZZI. Dichiaro che voterò soltanto l'emendamento Granzotto-Cacciatore, tranne l'ultima parte relativa alla competenza prorogata.

GUIDI. Voteremo prima l'emendamento Granzotto-Cacciatore, poi il nostro, e chiediamo la votazione per divisione sia sulla questione della rimessione per motivi di ordine pubblico sia per motivi di legittima suspicione. Rimaniamo del parere che la soluzione ideale sarebbe quella prospettata dal collega Granzotto, cioè la soluzione più radicale. Comprendiamo, però, che vi possono essere alcune situazioni in ordine ai motivi di legittima suspicione — ho qualche esperienza in seno alla commissione antimafia — in cui una simile prospettiva incontrerebbe alcune resistenze. Poiché riteniamo che l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico sia da abrogarsi, abbiamo prospettato la soluzione contenuta nel nostro emendamento che tiene conto di eventuali perplessità derivanti da determinate situazioni ambientali.

Credo che le considerazioni del deputato Bozzi, molto pertinenti, soprattutto sotto il profilo dell'abrogazione della rimessione per motivi di ordine pubblico, mi dispensino da qualsiasi considerazione. Al relatore Valiante, che si riferiva ad alcune sentenze che hanno affermato come la polemica giornalistica possa costituire pericolo per l'ordine pubblico, ha risposto il deputato Bozzi, tenendosi sulla linea anche di altri studiosi i quali sostengono che, oggi, in Italia con la presenza di giornali di portata nazionale, questo criterio non ha più senso; poteva

avere un senso 50 o 60 anni fa, quando vi era una stampa locale e poteva quindi esercitarsi una pressione di questo tipo. Si è rilevato che la rimessione è un istituto molto vecchio, legato a tempi diversi, che ha operato anche in modo arbitrario. Di qui la necessità di eliminare la rimessione per motivi di ordine pubblico.

Riteniamo che il nostro emendamento fissi alcuni criteri precisi. Certo, per quanto riguarda la seconda parte, cioè la rimessione per legittimo sospetto, riconosciamo che questo dibattito è stato fecondo, non fosse altro perché ha suggerito la necessità di fissare alcuni criteri oggettivi sia sui casi in sé che per la scelta del giudice. Su questo punto mi discosto un po' dalla posizione del deputato Bozzi, perché credo che questo problema esista.

Il sottosegretario Dell'Andro si è riferito alla sentenza della Corte costituzionale, sentenza che non ha dato una risposta adeguata, che ha lasciato dubbi in ciascuno di noi, ed anche in voi che sostenete la necessità di predeterminare almeno il giudice per legge. Indubbiamente, quello di introdurre nuovi criteri per l'indicazione preventiva del giudice è il vero problema che la sentenza della Corte costituzionale ha lasciato scoperto. In questo senso, riteniamo che l'emendamento proposto introduca alcuni miglioramenti, pur essendo dell'opinione che non possiamo rinunciare alla nostra soluzione, che è la più organica in quanto abroga l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico ed insiste sulla necessità di una nuova disciplina oggettiva e soggettiva, che garantisca il principio del giudice naturale.

Per queste ragioni voteremo l'emendamento Granzotto-Cacciatore, il nostro e l'emendamento Riz e chiediamo la votazione per divisione sulla questione della rimessione per motivi di ordine pubblico.

RIZ. Signor Presidente, sul mio emendamento chiedo la votazione per divisione, punto per punto.

ALESSI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà l'emendamento Valiante integrato dall'emendamento Riz, per la parte che si riferisce alla garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice naturale.

GRANZOTTO. Voteremo il nostro emendamento e, in via subordinata, l'emendamento Traïna-Guidi-Sabadini.

Quanto al nostro emendamento, vi sono motivi validi per cui abbiamo proposto esplicitamente soluzioni che ci porterebbero a discutere sulla validità della sentenza della Corte costituzionale.

Prendendo atto delle dichiarazioni che hanno chiarito che tale abrogazione dei motivi di ordine pubblico è indiscutibile, possiamo accettare

di rinunciare all'ultima parte del nostro emendamento; ritiriamo perciò le parole:

« abolizione degli istituti dell'avocazione e della competenza prorogata ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dai deputati Granzotto e Cacciatore nella formulazione definitiva:

Sostituire il punto 15) con il seguente:

« abolizione dell'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento presentato dai colleghi Traïna, Guidi e Sabadini:

Sostituire il punto 15) con il seguente:

« abrogazione dell'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico e nuova disciplina della rimessione per legittimo sospetto in modo da garantire il principio del giudice naturale precostituito per legge ed il contraddittorio ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Ricordo, a proposito dell'emendamento presentato dal deputato Riz, che esso contiene un nuovo principio sul quale si sono espressi favorevolmente, durante la discussione, tutti coloro che sono intervenuti.

BOZZI. A proposito di questo emendamento, penso che sarebbe meglio precisare che non si tratta del giudice naturale, ma del giudice di provenienza.

RIZ. Sono d'accordo con il deputato Bozzi su questa precisazione.

PRESIDENTE. La nuova formula dell'emendamento proposto dal deputato Riz è la seguente:

Alla fine del punto 15) aggiungere le seguenti parole:

« garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Mi riservo di provvedere alla migliore collocazione del testo testè approvato nel contesto del criterio definitivo che risulterà dal prosieguo della votazione.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dal relatore Valiante, faccio rilevare che con la precedente votazione che ha respinto l'emendamento presentato dai colleghi Granzotto e Cacciatore, con cui si chiedeva l'abolizione dell'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, la Commissione ha dimostrato di accogliere la prima parte dell'emendamento Valiante salvo per quanto concerne l'aggettivo « gravi », riferiti ai motivi di ordine pubblico.

Pongo pertanto in votazione la parola:

« gravi »

riferita ai motivi di ordine pubblico.

(È approvata).

Pongo in votazione l'inciso contenuto nell'emendamento Valiante:

« anche su richiesta dell'imputato ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione le seguenti parole, contenute nell'emendamento Valiante:

« con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice ».

(Sono approvate).

Do lettura del testo dell'emendamento Valiante, completato da quella parte dell'emendamento Riz che la Commissione ha già approvato:

« ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia di contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Pertanto il punto 15) rimane formulato secondo il testo ora approvato.

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.